

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1892

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

INVIDIA, AMITRANO, BERARDINI, BERTI, CARABETTA, CILLIS, CIPRINI, CUBEDDU, GIARRIZZO, MASI, PALLINI, PAXIA, PERCONTI, RIZZONE, SCANU, SIRAGUSA, SUT, TESTAMENTO, TRIPIEDI, VACCA

Introduzione della firma digitale per la raccolta delle sottoscrizioni nel procedimento elettorale preparatorio relativo alle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli comunali, nonché nei procedimenti di richiesta di *referendum* e di presentazione di proposte di legge d'iniziativa popolare

Presentata il 5 giugno 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha la finalità di introdurre l'utilizzo della firma digitale nel procedimento elettorale preparatorio relativo alla presentazione delle liste di candidati alle elezioni di qualsiasi livello, nonché nel procedimento di richiesta di *referendum*, ai sensi degli articoli 75 e 138, secondo comma, della Costituzione, e per la presentazione di proposte di legge d'iniziativa popolare, di cui all'articolo 71, secondo comma, della Costituzione.

Lo sviluppo tecnologico consente ormai da tempo di utilizzare la firma digitale al

pari della firma autografa per la valida sottoscrizione di un gran numero di documenti e in numerosi procedimenti di natura pubblicistica.

La posta elettronica certificata e il sistema pubblico di identità digitale (SPID), previsto dall'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, consentono di associare l'identità di una persona a un documento digitale in maniera certa e valida per ogni effetto di legge. Lo SPID è già usato per consentire al cittadino di accedere ai servizi erogati dall'Istituto nazio-

nale per la previdenza sociale e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per la presentazione di pratiche edilizie e per il pagamento delle tasse e dei tributi, solo per citare alcuni casi.

Se questo, oggi, è lo stato delle cose, si possono e, forse, si debbono considerare maturi i tempi per introdurre la firma digitale anche nelle procedure relative alla presentazione delle liste di candidati alle elezioni e nei procedimenti di richiesta di *referendum* e di presentazione di proposte di legge d'iniziativa popolare.

Le sottoscrizioni richieste a corredo di una lista di candidati o a sostegno di un'iniziativa referendaria hanno la finalità di attestare che, a supporto di una determinata lista elettorale o di una richiesta di *referendum*, vi è una base di rappresentanza minima nel corpo elettorale, indispensabile per evitare la polverizzazione eccessiva dell'offerta elettorale e le mere « azioni di disturbo ».

La firma, dunque, non ha mai avuto la funzione di ostacolo, di onere fine a se stesso imposto in maniera irrazionale dal legislatore a coloro che intendono presentare una lista elettorale ovvero una richiesta di *referendum*.

Se oggi la tecnologia mette a disposizione strumenti che consentono di raccogliere un determinato numero di sottoscrizioni in tempi più brevi, tale elemento non dovrebbe ostacolarne l'utilizzazione nei procedimenti elettorali preparatori.

L'elemento fondamentale da garantire è l'identità del sottoscrittore e la sua consapevolezza circa gli effetti della sottoscrizione e la natura dell'atto, al fine di dimostrare quella base di condivisione minima che un'iniziativa elettorale deve avere per scongiurare la polverizzazione dell'offerta elettorale ed evitare l'abuso degli strumenti di partecipazione democratica.

Il sospetto nei confronti della firma digitale nel procedimento elettorale è ingiustificato perché il sistema vigente non si è dimostrato immune da casi, più o meno estesi, di irregolarità nella raccolta delle sottoscrizioni, che hanno dato origine a procedimenti penali o all'invalidamento del risultato elettorale.

Dal punto di vista della tecnica normativa, si è scelto di introdurre la firma digitale attraverso novelle puntuali al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che reca disposizioni per la elezione della Camera dei deputati e che, per quanto attiene al procedimento elettorale preparatorio, costituisce la normativa di riferimento anche per le elezioni del Senato della Repubblica.

Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per le elezioni dei consigli regionali sono state modificate, rispettivamente, le leggi n. 18 del 1979 e n. 108 del 1968.

La novella agli articoli 8 e 9 della legge n. 352 del 1970 in materia di raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle richieste di *referendum*, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, dispiega i suoi effetti anche per la presentazione di proposte di legge d'iniziativa popolare, dal momento che l'articolo 49 della medesima legge n. 352 del 1970, in materia di proposte di legge d'iniziativa popolare, rimanda all'articolo 8 per quanto attiene alle modalità della raccolta delle firme.

Inoltre, per quanto concerne le elezioni dei consigli comunali è stato modificato il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960.

L'articolo 6 della presente proposta di legge, infine, demanda a un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione delle modalità di attuazione della legge e prevede la clausola di invarianza finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 18-*bis*, dopo la parola: « sottoscrizioni » sono inserite le seguenti: « , non raccolte in forma digitale, ».

b) al quinto comma dell'articolo 20 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le firme e i dati di cui al presente comma possono essere altresì raccolti in forma digitale con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-*bis*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le firme digitali non sono soggette all'autenticazione di cui al primo periodo del presente comma ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18)

1. Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le sottoscrizioni possono essere altresì raccolte in forma digitale con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-*bis*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108)

1. Al terzo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono ag-

giunti, in fine, i seguenti periodi: « Le firme e i dati di cui al presente comma possono essere altresì raccolti in forma digitale, con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-*bis*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le firme digitali non sono soggette all'autenticazione di cui al primo periodo ».

Art. 4.

(Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352)

1. Alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto comma dell'articolo 8 è inserito il seguente:

« Le firme e i dati di cui al secondo comma del presente articolo possono essere raccolti in forma digitale con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-*bis*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le firme digitali non sono soggette all'autenticazione di cui al terzo comma del presente articolo »;

b) al primo comma dell'articolo 9, dopo la parola: « firme » sono inserite le seguenti: « , comprese quelle digitali, ».

Art. 5.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

1. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo del quarto comma dell'articolo 28 sono inseriti i seguenti: « Le firme e i dati di cui al primo periodo del presente comma possono essere raccolti in forma digitale con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-*bis*, del codice dell'amministrazione digitale, di

cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le firme digitali non sono soggette all'autenticazione di cui al secondo periodo del presente comma »;

b) dopo il secondo periodo del quarto comma dell'articolo 32 sono inseriti i seguenti: « Le firme e i dati di cui al primo periodo del presente comma possono essere raccolti in forma digitale con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-*bis*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le firme digitali non sono soggette all'autenticazione di cui al secondo periodo del presente comma ».

Art. 6.

(Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria)

1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Commissario straordinario del Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

2. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0063790